

Nuovo Regolamento europeo n. 1169/2011: cosa cambia per gli alimenti funzionali

M. Nicolini

Il 22 novembre scorso è stato pubblicato il Regolamento europeo n. 1169/2011, che modifica i Regolamenti 1924/2006 e 1925/2006, introducendo alcuni cambiamenti in merito alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Oltre all'inserimento di nuovi obblighi informativi a favore del consumatore, questa norma di recente pubblicazione avrà grande impatto anche in relazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di sostanze funzionali (spesso definiti "nutraceutici"). Non solo, tale regolamento tratterà anche della vendita di prodotti definiti integratori alimentari e dei prodotti a base di estratti vegetali. Pertanto, è opportuno definire la natura di questi prodotti e il loro attuale inquadramento normativo.

Nell'ambito scientifico europeo, un alimento viene definito funzionale *"se si dimostra soddisfacentemente (e, quindi attraverso dossier scientifici, n.d.a.) che esso può esplicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di là di adeguati effetti nutritivi, in modo tale da risultarne un evidente miglioramento dello stato di salute e di benessere"*.

Certamente non è possibile inquadrare un prodotto funzionale perché non esiste una normativa *ad hoc*. Si consideri che i prodotti "funzionali" sono alimenti diversi dagli integratori alimentari e, quindi, sono sottoposti ad una disciplina normativa diversa rispetto a quella, specifica, prevista per questi ultimi. In particolare, sono prodotti che vengono consumati normalmente in una dieta: hanno, perciò, oltre che la componente "funzionale" anche un valore nutrizionale adeguato.

Si sottolinea che i prodotti intesi e proposti "funzionali" sono riportati nelle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite dai prodotti alimentari. Il regolamento, conosciuto come "Regolamento Claims", identifica come unico collegamento comune gli alimenti "funzionali": secondo quanto disposto da questo regolamento, qualunque alimento potenzialmente "funzionale" può diventare tale se ci si assume il compito di

documentarne gli effetti utili sulla salute. Gli alimenti addizionati di vitamine e minerali, invece, sono soggetti alle norme del Regolamento (CE) n. 1925/2006, sottoposti alla procedura di notifica al Ministero della Salute secondo la disciplina europea in tema di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Tra gli alimenti funzionali ricordiamo gli alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali. Si precisa, inoltre, che gli alimenti addizionati di fitosteroli nascono come novel food ai sensi del Regolamento (CE) n. 258/97. Altri alimenti "funzionali", già autorizzati come novel food, sono gli alimenti addizionati di licopene. Infine, l'aggiunta agli alimen-



ti per finalità funzionali di sostanze già impiegate a livello europeo come ingredienti alimentari non colloca, generalmente, l'alimento nell'ambito di applicazione della procedura novel food e per essi non si applica dunque il Regolamento n. 258/97. Ciò vale ad esempio per alcuni alimenti addizionati del coenzima Q₁₀ o alimenti addizionati di luteina.

Relativamente all'indicazione "nutrizionale sulla salute" posta sull'etichetta, il regolamento claims dispone che le indicazioni nutrizionali da riportare siano rappresentate dalla tabella nutrizionale ad 8 elementi: la cosiddetta "Big 8". Questa tabella deve riportare le seguenti voci: valore energetico, proteine, carboidrati di cui zuccheri, grassi di cui acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

Si consideri che sull'argomento è intervenuta anche Federalimentare che, attraverso le Linee Guida, ha chiarito quanto disposto dalla normativa attuale in tema di claims.

Più precisamente:

- claim nutrizionale su valore energetico, proteine, carboidrati e grassi, es. *"a ridotto contenuto calorico"*: etichettatura nutrizionale a 4 elementi;
- claim nutrizionale su zuccheri, grassi saturi, fibre, sodio, es. *"ricco di fibre"*: etichettatura nutrizionale a 8 elementi;
- indicazione sulla salute, es. *"ricco di calcio, il calcio contribuisce a rafforzare le ossa"*: all'indicazione della sostanza non presente negli elementi (es. minerali e vitamine) deve essere aggiunta anche l'indicazione percentuale rispetto alla RDA;
- quando si inserisce un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura sull'etichettatura nutrizionale, la quantità della sostanza cui fa riferimento tale indicazione deve essere riportata anche nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale, es. *"contiene licopene che ha una funzione antiossidante"*: etichettatura nutrizionale a 8 elementi e in prossimità dell'etichettatura nutrizionale è necessario inserire l'indicazione della sostanza e della sua quantità espressa nella sua unità di misura in rapporto a 100g/ml di prodotto.

Per contro, il Regolamento n. 1169/2011 dispone che le indicazioni costituenti l'etichettatura nutrizionale obbligatoria, qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute (quindi in via cumulativa o alternativa), sono quelle che l'articolo 30 paragrafo 1 del nuovo regolamento elenca: valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Pertanto, si tratta di un'etichettatura nutrizionale a 7 elementi, in cui è ancora inserito il sale, e non più

il sodio come nel Regolamento Claims, e non sono indicate le fibre alimentari che, al contrario, precedentemente facevano parte dei cosiddetti "Big 8". Da notare che tali sostanze sono in un ordine sfalsato rispetto all'ordine di cui alla Direttiva 90/946/CEE. Infine, il nuovo regolamento europeo, relativamente al termine "sostanza nutritiva", dà una definizione più ampia: infatti, oltre alle macrocategorie, considera "sostanza nutritiva" anche le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie, come, ad esempio, il colesterolo, quale sostanza facente parte dei grassi.

Attualmente, l'Efsa ha esaminato alcuni claims salutistici relativi al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, dovuti alla presenza negli alimenti di sostanze facenti parte del gruppo "Omega 3", quali l'acido alfa linolenico (ALA) l'acido docosaesanoico (DHA) e l'acido eicosapentanoico (EPA).

Si consideri che tali claims probabilmente entreranno a far parte dell'elenco delle indicazioni salutistiche senza alcuna apposita autorizzazione, essendo stati accettati dall'Autorità scientifica: saranno quindi indicati nell'art. 13 paragrafo 3 del Regolamento 1924/2006 che sarà pubblicato dalla Commissione europea.

Il nuovo Regolamento 1169/2011 dispone, inoltre, che la Commissione europea presenti una relazione sulla presenza negli alimenti e nella dieta generale della popolazione europea dei soli acidi grassi trans, mentre per il colesterolo manca completamente una tale previsione.

Infine, il Regolamento 1169/2011 in tema d'indicazioni nutrizionali salutistiche, riporta quanto disposto dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento n. 1924/2006: *"qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all'articolo 30 paragrafo 2"* si deve far riferimento relativamente alla "dichiarazione nutrizionale" agli articoli 31 e 34 del presente regolamento.

L'art. 31 tratta il sistema di calcolo delle quantità dei nutrienti, l'art. 34 relativo alla "presentazione", prevede che nello stesso campo visivo debbano figurare le indicazioni di cui all'etichettatura nutrizionale ai sensi dell'art. 30 paragrafi 1) e 2) del Regolamento n. 1924/2006.

Marcella Nicolini

*Dottore di Ricerca in Disciplina nazionale e comunitaria
sulla produzione e il controllo degli alimenti
Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli studi di Parma*